

DELIBERA N. 57/11/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
■■■■■ CAPORALI/VODAFONE OMNITEL
IL CORECOM LAZIO

Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. "Corecom Lazio") del 16/6/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 " *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 " *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante " *Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante " *Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il "Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 14 luglio 2010, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/578/2010, con cui il sig. ■■■■■ Caporali ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel (di seguito, per brevità, anche denominata "Vodafone");

VISTA la nota del 13 settembre 2010, con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

PRESO ATTO della nota del 25 ottobre 2010 della Vodafone;

PRESO ATTO della nota di replica del 29 ottobre 2010 del sig. ■■■ Caporali;

VISTA la nota del 28 ottobre 2010, con la con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 16 novembre 2010;

UDITE tutte le parti nella predetta udienza del 16 novembre 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento

Il sig. ■■■ Caporali, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue:

1) in data 12 aprile 2010, veniva contestata all'istante la violazione dell'art. 173, 2° comma del codice della strada, ovvero l'uso del telefono cellulare durante la guida dell'autovettura;

2) con ricorso ex art. 203 d.lgs. 285/1992, l'istante impugnava il verbale di contravvenzione, contestando l'utilizzo dell'apparecchio telefonico e riservandosi di produrre i tabulati telefonici relativi alla sua utenza;

3) a seguito della richiesta inoltrata all'operatore, Vodafone inviava all'istante i soli tabulati telefonici relativi alle chiamate in uscita;

4) con l'istanza di conciliazione, l'utente chiedeva pertanto il rilascio del tabulato del traffico in entrata del giorno 12 aprile 2010;

5) all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'operatore insisteva nel diniego già opposto precisando che tali dati possono essere forniti unicamente in occasione di un procedimento penale;

6) con l'istanza di definizione, l'utente reiterava la domanda svolta in fase di conciliazione;

7) all'udienza di discussione, le parti si riportavano alle rispettive posizioni.

2. Motivi della decisione

2.a. Sul rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Viceversa, si dichiara l'irricevibilità e, pertanto, l'inutilizzabilità in sede istruttoria della memoria dell'operatore, perché depositata oltre il termine fissato con la lettera di avvio del procedimento, e se ne dispone lo stralcio.

Conseguentemente, vengono travolte le deduzioni svolte nella memoria di replica dell'utente.

2.b. Nel merito

La domanda dell'utente non può essere accolta per le seguenti motivazioni.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2) lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i diritti di cui all'articolo 7 (ovvero il diritto di accesso ai dati personali) "non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'art. 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati...da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397".

Ancora: il provvedimento n. 1189488 del 3 novembre 2005 del Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che i dati relativi al traffico telefonico in entrata sono dati di carattere personale, trattandosi di informazioni che pongono implicazioni per gli interessati cui si riferiscono.

Il diritto di accesso a tali dati non è di regola previsto ed è esercitabile in via di eccezione soltanto in relazione a particolari esigenze probatorie nel contesto penale.

Configurando una eccezione alla regola generale secondo cui l'accesso non è consentito, l'art. 8 comma 2 lett. f) deve essere applicato sulla base di una stretta interpretazione. La richiesta al fornitore è pertanto legittima solo se corredata da una motivazione che indichi l'intenzione di utilizzare i dati esclusivamente nell'ambito del procedimento penale (è ad esempio esclusa per una controversia civile o attinente alla volontaria giurisdizione). Il richiedente deve altresì comprovare la necessità dell'accesso, documentando con idonei elementi al fornitore che il mancato accesso determinerebbe un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive (L. 7 dicembre 2000 n. 397).

Nessuno di tali presupposti ricorre nella fattispecie oggetto della presente definizione. Nell'istanza infatti il ricorrente ha ribadito che la richiesta viene svolta allo scopo di approntare la difesa nel corso di un procedimento amministrativo di opposizione a sanzione amministrativa

2c) Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Tuttavia, nel caso di specie, considerate le difese svolte ed il comportamento tenuto dalle parti, si ritiene congruo compensare integralmente le spese della procedura di conciliazione e di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

RITENUTO che la richiesta formulata dal sig. ■■■ Caporali nella istanza di definizione della controversia presentata in data 14 luglio 2010 non possa essere accolta;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

Il rigetto integrale dell'istanza presentata dal sig. ■■■ Caporali in data 14 luglio 2010.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma, 16 giugno 2011

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Ines Dominici

Fto